

GUIDESI , GRIMOLDI e BORGHESI . – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare .

– Per sapere - premesso che:

il comma 12, dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, ha modificato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 inserendo le nutrie nell'elenco delle specie nocive per le quali non si applicano le previsioni della richiamata legge n. 157 del 1992. Pertanto le nutrie, dallo *status* di «fauna selvatica», e quindi protetta, sono transitate allo *status* di «specie nociva», alla stregua di animali infestanti e dannosi;

tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti: quello di trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle regioni e alle province, ai comuni e anche quello di consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni);

la presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole oltre al problema sanitario (potenziale vettore di leptospirosi e altre gravi patologie);

l'elevata e crescente presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone, tanto che è stata inserita tra le 100 specie invasive più dannose al mondo;

il regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

ad oggi con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n. 157 del 1992 non sono più attuabili gli specifici piani di controllo, previsti dall'articolo 19 della medesima legge n. 157 del 1992, a norma dei quali le province potevano predisporre piani di controllo numerico delle nutrie, avvalendosi di operatori abilitati provvisti di porto d'arma ad uso caccia (selettori);

in conseguenza, quindi, della modifica della suddetta legge n. 157 del 1992 alcune regioni e province, in particolare del Nord, hanno sollevato dubbi circa le competenze e la validità di suddetti piani di controllo finanziati dalle regioni e attuati dalle province. L'esclusione della nutria dalla «fauna selvatica» ha creato di fatto il venir meno dell'applicabilità dei piani e facendo decadere ogni forma di contenimento attualmente applicabile;

essendo la nutria (*Myocastorcoypus*) una specie alloctona le modifiche normative dovevano prevedere con efficacia, in linea con le disposizioni europee, un'azione finalizzata ad una rapida eradicazione della specie; al contrario in Italia lo stesso ISPRA, pone linee guida altamente vincolanti vietando addirittura l'utilizzo delle armi nelle cosiddette «aree di Natura 2000» o nelle «Aree protette». Non si potrà, quindi, cacciarle in nessun'area che abbia valenza in qualche modo tutelata come le Sic, Zsco Zps salvo utilizzando metodi poco efficaci come le gabbie. Inoltre, viene posto l'obbligo del patentino (corso più esame) non solo per chi spara e quindi in possesso di porto d'armi, ma anche per il personale addetto alle gabbie di cattura -:

quali siano le iniziative e i mezzi che intende mettere in campo il Ministro interrogato per risolvere questo fenomeno dalle proporzioni ormai allarmanti, considerato che le scelte e gli atti messi in atto fino ad ora si sono rivelati insufficienti ed inefficaci;

quali saranno le azioni e i metodi per provvedere all'eradicazione della nutria in tempi rapidi come disposto nel regolamento (UE) n. 1143/2014;

quali saranno le risorse e i tempi previsti per l'eradicazione della specie. (5-10883)